

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4212

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO,  
MACERATINI, PASQUALI, PONTONE, SERVELLO,  
BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN,  
CAMPUS, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO,  
CUSIMANO, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGNALBÒ,  
MANTICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE,  
PALOMBO, PELLICINI, RAGNO, RECCIA e SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1999

---

Modifica dell’articolo 459 del codice di procedura penale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, come precedenti proposte in identico contesto, è composto da due soli articoli ed è assai semplice nella sua struttura, in quanto propone una modestissima modifica all'articolo 459 del codice di procedura penale, che tratta dei casi di procedimento per decreto.

La modifica proposta è, come detto, assai modesta nella sua entità, ma non nella sua portata.

Si confida, infatti, che la stessa possa generare il significativo sveltimento di numerosissimi procedimenti, con un duplice, rilevante effetto:

1) da una parte la possibilità per i giudici di esaurire in tempi assai brevi un grandissimo numero di procedimenti di cui essi sono chiamati ad occuparsi, in massima parte riguardanti questioni di oggettivo scarso rilievo generale, con un conseguente recupero di produttività da parte degli stessi. Deriva da ciò indubbiamente beneficio, sia per la recuperata possibilità di concentrazione delle risorse verso questioni di maggior rilievo, sia per l'amministrazione della giustizia in senso lato (l'affanno in cui versa tale servizio che lo Stato deve rendere e la sua gravità sono a perfetta conoscenza di tutti, tant'è che non è certo necessario soffermarsi su tale tema);

2) d'altra parte il recupero di effettività della giustizia, anche con riferimento alle questioni che sono sì di minore importanza generale, ma non di minore importanza per i singoli cittadini che si affidano alla stessa. I procedimenti cui ci si riferisce sono infatti nel maggior numero dei casi del tutto trascurati dai magistrati, con la giustificazione della enorme quantità del lavoro a loro assegnata.

La proposta si concretizza nella possibilità di estendere il procedimento per decreto anche ai reati perseguibili a querela di parte, che oggi risultano esclusi.

L'articolo 459 del codice di procedura penale, di cui per comodità di esame di seguito si trascrive il testo ora vigente, prescrive - infatti - che possa essere emesso decreto di condanna solo per i reati perseguibili d'ufficio.

Infatti: «Art. 459. - (*Casi di procedimento per decreto*). - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale».

L'articolo 459 del codice di procedura penale già fu riesaminato in occasione del decreto legislativo 22 giugno 1990, n. 161, recante nuove disposizioni sulla durata delle indagini preliminari e sui termini per la richiesta del decreto penale di condanna (portati a sei mesi dagli originari quattro

mesi), ma restò allora con la descritta previsione originaria con riferimento ai casi in cui il decreto penale di condanna poteva essere emesso.

La modifica ora proposta non comporta rilevanti controindicazioni per le parti del processo: non per la parte pubblica, il pubblico ministero, nei cui riguardi nulla di nuovo è previsto, e nemmeno per le parti private.

Il querelato raggiunto dal decreto di condanna (per l'emissione del quale, è bene ricordarlo, permangono immutati i presupposti oggettivi previsti dalla legge) potrà infatti comunque far valere le sue ragioni facendo ricorso alla prevista opposizione.

La parte offesa avrà viceversa modo di conseguire con ben maggiore rapidità, qualora il decreto di condanna non fosse opposto ed assumesse quindi autorità di giudicato, uno strumento che la abiliterà a far valere le eventuali proprie ragioni di risarcimento nella preposta sede civile, ovvero avrà facoltà - nel diverso caso - di costituirsi parte civile nel giudizio che dovesse seguire per effetto della opposizione proposta dal querelato.

Nel dettaglio, l'articolo 1 ritrascrive integralmente, per ovvie ragioni di semplicità di lettura, l'articolo 459 del codice di procedura penale nella sua interezza, ma le modifiche che sono nello stesso introdotte riguardano, in realtà, solo l'aggiunta - al comma 1 - delle parole «ed in quelli perseguibili a querela di parte se questa è stata validamente presentata» dopo le parole «reati perseguibili di ufficio», oltre che - al successivo comma 3 - l'aggiunta delle parole «nel qual caso deve sentire la parte che ha proposto la querela» dopo le parole «sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129».

Del tutto evidente la prima modifica, resta solo da dire che la seconda previsione introdotta milita nella direzione di assicurare un idoneo contraddittorio alla parte offesa, anche nei casi in cui il giudice ritiene che debba senz'altro farsi luogo a sentenza di proscioglimento.

L'articolo 2 del disegno di legge si limita, infine, a stabilire l'immediata entrata in vigore della nuova norma, come sembra invero opportuno che sia, alla luce della sua tipologia.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 459 del codice di procedura penale)*

1. L'articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 459. - *(Casi di procedimento del decreto)*. - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, nel qual caso deve sentire la parte che ha proposto la querela, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale».

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.





